



Area Sportello Unico e Registro imprese

Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 27/01/2012 12:43 - 0001841
PS/odl

Alla
Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura
Corso Fogazzaro, 37

36100 VICENZA

Att.ne Dr Giuliano Campanella
Segretario Generale

Oggetto: Composizione della Giunta.

Si fa riferimento alla lettera della Camera di commercio di Vicenza del 20 gennaio 2012 protocollo n. 4545 con la quale vengono chiesti chiarimenti in merito alla composizione e al numero massimo di componenti della Giunta camerale.

L'attuale Giunta si compone di undici membri, compreso il presidente, e di recente un componente ha rassegnato le dimissioni portando così l'organo camerale ad essere costituito da dieci componenti.

L'Unioncamere, con nota del 15 dicembre 2011 protocollo n. 23146, ha fatto presente che a seguito di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e di quanto disposto, successivamente, dall'articolo 3, comma 2 della legge 11 novembre 2011 n. 180 (c.d. Statuto delle imprese) gli statuti delle Camere di commercio possono, ora, definire il numero dei componenti della Giunta tra il numero minimo di quattro più il presidente ed il numero massimo di un terzo dei consiglieri, compreso il presidente.

Di conseguenza, la Camera di commercio di Vicenza, che ha un Consiglio composto di trentadue componenti, dovrebbe, ai sensi della normativa sopra richiamata, avere una Giunta composta da dieci membri, compreso il presidente, essendo venuta meno anche la possibilità di arrotondare al numero superiore i componenti della Giunta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 28 dicembre 2011 protocollo n. 0256479, nel confermare che a seguito delle citate disposizioni normative il numero minimo dei componenti di Giunta è pari a quattro oltre al presidente, mentre il numero massimo è di un terzo dei consiglieri, tra cui va compreso anche il presidente, ha tuttavia fatto presente di ritenere che le nuove disposizioni contenute nello Statuto delle imprese debbano avere effetto dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge e non hanno quindi effetto sulle Giunte in carica, le

quali possono completare il loro mandato con la composizione prevista dall'articolo 14 della legge n. 580 del 1993 prima della riforma.

Pertanto, nell'ipotesi sottoposta all'attenzione dell'Unioncamere dalla Camera di commercio di Vicenza nella quale un componente della Giunta ha rassegnato le dimissioni prima della scadenza naturale degli organi camerali, il Consiglio – come affermato dal ministero - può procedere alla sua sostituzione eleggendo, fino alla scadenza degli organi, un nuovo componente della Giunta nel rispetto della disposizione statutaria oggi vigente.

Si ritiene tuttavia utile, prima di procedere alla nuova elezione del componente di Giunta, intervenire sullo statuto camerale; anche in sede di adeguamento delle disposizioni statutarie reso necessario dall'avvenuta modifica della legge 29 dicembre 1993 n.580, contenuta nel decreto legislativo 10 febbraio 2010 n. 23 e dall'emanazione del successivo decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156, si suggerisce di inserire nello statuto una norma transitoria che codifichi quanto indicato dal ministero e rinvii pertanto l'adeguamento del numero dei componenti della Giunta alla norma della legge n. 180 del 2011, alle elezioni successive al primo rinnovo del consiglio camerale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte

